

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2441 DEL 29/12/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Assume le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 7 Pedemontana il Direttore Amministrativo dott.ssa Michela Conte, delegato dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza come da delibera n. 603 del 23/3/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO f.f. dr. FRANCO BASSAN

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO TRA L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA E LA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI SCHIO – PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI PRESSO LA CASA DELLA SALUTE DI SCHIO, IN VIA SAN CAMILLO DE LELLIS N. 1, PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA

per IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott.ssa Michela Conte

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Daniele Panizzo

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali riferisce quanto segue.

Premesso che:

- l'Associazione Croce Rossa Italiana - Comitati di Bassano del Grappa ODV, Schio ODV e Thiene ODV - collabora da diversi anni con l'Azienda ULSS 7 Pedemontana per l'integrazione del servizio di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza e di trasposto sanitario non urgente;
- in continuità con l'esperienza maturata nel triennio 2023-2025 che ha consentito di garantire un supporto stabile e continuativo alle attività di trasporto sanitario urgente e non urgente e in considerazione del permanere di tale fabbisogno, è stato predisposto un nuovo progetto aziendale per il periodo 2026-2028, finalizzato a confermare l'integrazione del servizio in parola;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 2377 del 24/12/2025 è stato dato avvio all'attuazione di tale progetto, mediante l'approvazione della convenzione con l'Associazione Croce Rossa Italiana – Comitati di Bassano del Grappa ODV, Schio ODV e Thiene ODV – per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2028, per l'affidamento parziale della gestione del trasporto sanitario urgente BLS e non urgente, ai sensi della L.R. 26/2012 e della D.G.R.V. 179/2014;
- per svolgere il suddetto servizio l'Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato di Schio ha chiesto di poter avere a disposizione, come avvenuto finora, i locali presso la sede aziendale di Via San Camillo de Lellis, n. 1 a Schio;
- l'Azienda ULSS 7 ha confermato la volontà di proseguire la messa a disposizione dei locali suddetti per l'attività istituzione dell'Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato di Schio, predisponendo lo schema di comodato a titolo gratuito dei locali;
- lo schema di contratto di comodato è costituito dai seguenti elementi essenziali:
 - o individuazione dei locali situati nel complesso Casa Della Salute di Schio (VI), catastalmente identificato al C.F., Comune Censuario di Schio, foglio 12°, mappale n. 2565, per complessivi 48230 mq, come evidenziati nella planimetria allegata al contratto,
 - o durata del contratto: 3 anni, con decorrenza dal 01 gennaio 2026, rinnovabile previo accordo scritto delle parti;
 - o oneri a carico dell'Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato di Thiene (Comodatario):
 - a) le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria;
 - b) tutte le riparazioni dovute a un non corretto utilizzo dei locali o delle loro componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria;
 - c) le spese eventuali per l'installazione e l'attivazione di dispositivi elettronici o informatici;
 - d) le spese per le connessioni internet e telefoniche;
 - e) tutte le incombenze e spese relativi alla pulizia dei locali;
 - f) lo smaltimento dei rifiuti sanitari;
 - g) il rimborso delle spese relative alle utenze (energia elettrica, riscaldamento, servizio idrico, smaltimento rifiuti urbani);
 - h) registrazione del contratto di comodato
 - o oneri a carico dell'Azienda ULSS7 Pedemontana (Comodante):

- a) l'attivazione delle utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua, smaltimento rifiuti urbani);
- b) le spese per gli interventi di manutenzione straordinaria (detti interventi, in caso d'urgenza, potranno essere effettuati direttamente anche dal Comodatario, previa autorizzazione del Comodante);

Per quanto sopra riportato il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali propone di approvare, nel testo allegato al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante, il contratto di comodato, tra l'Azienda ULSS 7 Pedemontana e l'Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato di Schio, per l'utilizzo dei locali di proprietà dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana siti presso la Casa della Salute di Schio (VI) in via San Camillo de Lellis n. 1, per attività istituzionale dell'Associazione Croce Rossa Italiana, i cui elementi essenziali sono elencati nelle premesse;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il responsabile del Servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare, nel testo allegato al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante, il contratto di comodato tra l'Azienda ULSS 7 Pedemontana e l'Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato di Schio, per l'utilizzo dei locali di proprietà dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana siti presso la Casa della Salute di Schio (VI) in via San Camillo de Lellis n. 1, per attività istituzionale dell'Associazione Croce Rossa Italiana, i cui elementi essenziali sono elencati nelle premesse;
2. di dare atto che la presente delibera è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/7/2022.

ULSS 7 PEDEMONTANA

COMODATO A TITOLO GRATUITO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DI PROPRIETA' DELL'ULSS 7 – PEDEMONTANA SITI PRESSO LA CASA DI SALUTE DI SCHIO (VI) IN SAN CAMILLO DE LELLIS N. 1 A SCHIO, DA DESTINARE AD ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI SCHIO.

FRA

- l'**Azienda Sanitaria ULSS 7 - Pedemontana**, con sede in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40, codice fiscale e Partita IVA n. 00913430245, legalmente rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso (TV) il 4 maggio 1967, c.f. BRMCRL67E04L407D, domiciliato per la carica presso la sede legale di cui sopra, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 26 febbraio 2024, che di seguito per comodità espositiva viene denominata anche semplicemente "**Comodante**".

E

- l'**Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato di Schio**, rappresentata dal sig. _____, nato a _____ il _____, c.f. _____, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse dell'ente che rappresenta, a ciò legittimato da Presidente e legale rappresentante, che di seguito per comodità espositiva viene denominato anche semplicemente "**Comodatario**";

Premesso che:

- Con delibera del Direttore Generale n..... del è stata approvata la convenzione con l'Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato di Schio ODV – per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2028, per l'affidamento par-

ziale della gestione del trasporto sanitario urgente BLS e non urgente, ai sensi della L.R. 26/2012 e della D.G.R.V. n. 179/2014, unitamente al progetto aziendale di riorganizzazione del servizio di trasporto sanitario di soccorso emergenza-urgenza per il triennio 2026–2028;

- Per svolgere il suddetto servizio l'Associazione Croce Rossa Italiana ha chiesto di poter avere a disposizione dei locali, come avvenuto finora, presso la sede aziendale di Via Camillo de Lellis a Schio identificati come da planimetrie allegate;
- con Delibera del Direttore Generale n. del i suddetti locali sono stati concessi in comodato d'uso gratuito per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2028;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) PREMESSE

1) Le Parti riconoscono la premessa narrativa come parte integrante del presente contratto.

Art. 2) OGGETTO

Il Comodante, come sopra rappresentato, concede al Comodatario che, come sopra rappresentato accetta, il diritto d'uso a titolo gratuito di alcuni locali, situati nel complesso denominato Casa Della Salute di Schio (VI), catastalmente identificato al C.F., Comune Censuario di Schio, Fg 12°, m. n. 2565, meglio evidenziati nelle planimetrie allegate che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, per complessivi 482,30 mq;

Art. 3) DESTINAZIONE ED UTILIZZO

1) I locali vengono concessi al fine di destinarli a sede operativa dell'Associazione e

dovranno essere utilizzati esclusivamente per le attività e finalità proprie della stessa;

2) il Comodatario si impegna a non destinare l'immobile concesso ad usi diversi da quelli stabiliti se non dietro esplicito consenso scritto del Comodante. La richiesta di cambio di destinazione ed il relativo consenso dovranno essere redatti in forma scritta;

3) nel caso in cui la destinazione convenuta venisse mutata per fatto del comodatario tale comportamento sarà considerato come fatto risolutivo del contratto con immediata restituzione dei locali, oltre al risarcimento del danno.

Art. 4) DURATA

Il presente comodato avrà validità dal 01/01/2026 al 31/12/2028 per una durata di 3 (tre) anni e potrà essere rinnovato previo accordo scritto delle parti.

Art. 5) LOCALI

1) Il Comodatario dichiara di aver visionato i locali e di accettarli nello stato di fatto in cui essi si trovano al momento della sottoscrizione del presente contratto;

2) il Comodante dichiara la presenza di tutti gli impianti (elettrici, idraulici, ecc.) necessari allo svolgimento dell'attività e che gli stessi sono a norma di legge;

3) alla scadenza del contratto, il Comodatario dovrà restituire l'immobile libero da cose e persone e con l'eventuale rimessione in pristino nello stato in cui questi lo ha ricevuto, oppure, con le eventuali migliorie/addizioni, come previsto all'art. 10). In ogni caso la riconsegna avverrà salvo il normale deperimento dovuto dall'uso.

Art. 6) DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Le parti espressamente convengono che il presente contratto sia a titolo precario e gratuito, configurando gli estremi del contratto di comodato disciplinato, per tutto quanto non previsto nel presente atto, dalle norme degli artt. 1803-1812 del Codice

Civile, alle quali le parti si rimettono.

Art. 7) RECESSO DELLE PARTI E REVOCA

1) Il Comodante ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto di comodato qualora venga meno la destinazione dei locali o per sopravvenute esigenze, non opponibili da parte del Comodatario. Nel qual caso, il Comodante darà formale disdetta, mediante PEC, con preavviso di lasciar liberi i locali concessi in uso entro mesi 3 (tre) dalla data di ricezione della comunicazione;

2) il Comodatario, in qualsiasi momento, si riserva la stessa facoltà;

3) il contratto di comodato potrà essere revocato di diritto per fatto e colpa del Comodatario in caso di mancata osservanza di una qualsiasi delle prescrizioni contrattuali.

Art. 8) CUSTODIA

1) Il Comodatario assume in solido la custodia dei locali oggetto del presente atto ed esonera il Comodante da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dalle attività svolte nei locali e conseguenti alla custodia degli stessi, restandone inoltre responsabile ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile e liberando conseguentemente il Comodante;

2) il Comodatario è costituito, con il ritiro delle chiavi, custode dei locali concessi in comodato e dovrà mantenerli con la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 9) DANNI E RESPONSABILITA'

1) Il Comodatario si impegna formalmente ad adottare nello svolgimento della sua attività tutte le misure e accorgimenti a tutela della pubblica e privata incolumità e ad assumersi ogni e qualsivoglia responsabilità verso terzi, per danni a persone, animali o cose, derivanti dall'uso del bene in oggetto;

2) sottoscrivendo il presente atto le parti convengono che il Comodante è esonerato

da ogni e qualsivoglia responsabilità relativa all'uso dei locali;

3) il Comodante dichiara di aver stipulato assicurazione contro l'incendio del fabbricato e di responsabilità civile per danni causati da parte dell'immobile stesso a terzi.

Art. 10) MIGLIORIE

1) I locali vengono dati in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;

2) eventuali contestazioni circa lo stato manutentivo dei locali dovranno essere improrogabilmente sollevate in sede di sottoscrizione del presente contratto;

3) eventuali lavori interni, di qualsiasi genere, richiesti dal Comodatario devono ottenere la preventiva autorizzazione del Comodante e saranno eseguiti dal Comodatario a totale suo carico, previo ottenimento delle eventuali necessarie concessioni e/o autorizzazioni;

4) i miglioramenti di qualsiasi specie apportati dal Comodatario restano a totale beneficio del Comodante, senza che lo stesso possa vantare diritto a compenso alcuno per le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate;

5) alla scadenza, o al momento dell'esecutività del recesso o della risoluzione, i locali dovranno essere restituiti al Comodante nelle medesime condizioni nelle quali sono stati consegnati, fatto salvo eventuali modifiche autorizzate dal Comodante ai sensi dei punti che precedono.

Art. 11) ONERI E SPESE A CARICO DEL COMODATARIO

1) Sono a carico del Comodatario, senza che ciò possa essere considerato corrispettivo per il presente comodato:

a) le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria;

b) tutte le riparazioni dovute a un non corretto utilizzo dei locali o delle loro componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria;

c) le spese eventuali per l'installazione e l'attivazione di dispositivi elettronici o informatici;

d) le spese per le connessioni internet e telefoniche;

e) tutte le incombenze e spese relativi alla pulizia dei locali;

f) lo smaltimento dei rifiuti sanitari;

g) tutte le spese relative alle utenze (energia elettrica, riscaldamento, servizio idrico, smaltimento rifiuti urbani) afferenti i locali oggetto della presente; a tal riguardo le spese vengono stimate in via preventiva in un importo annuale pari a Euro 11.000,00 (undicimila/00), derivante dalla stima dei consumi e delle spese effettuata dal Servizio Tecnico dell'Azienda ULSS7 Pedemontana; l'importo di cui sopra verrà corrisposto in due rate semestrali posticipate. Il comodante si riserva il diritto di verificare e di aggiornare tali costi sulla base della verifica di quanto effettivamente speso;

Art. 12) ONERI E SPESE A CARICO DEL COMODANTE

a) l'attivazione delle utenze relative a (energia elettrica, riscaldamento, acqua, smaltimento rifiuti urbani);

b) le spese per gli interventi di manutenzione straordinaria;

c) detti interventi, in caso d'urgenza, potranno essere effettuati direttamente anche dal Comodatario, previa autorizzazione del Comodante.

Art. 13) DIRITTO DI ACCESSO AI LOCALI

1) Il Comodatario si impegna, tramite preventiva richiesta, a consentire ai dipendenti del Comodante, o suoi incaricati, l'accesso nei locali oggetto del presente contratto di comodato, per controllare lo stato di manutenzione dello stesso. Tale verifica può essere fatta in orari convenuti e non può intralciare la regolare attività del Comodatario.

Art. 14) MODIFICHE ALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Ogni modifica eventualmente apportata al presente contratto di comodato dovrà, a pena di nullità, essere redatta in forma scritta. L'adozione di comportamenti contrari al presente contratto di comodato non contestati dall'altra parte saranno qualificati come semplici atti di tolleranza e come tali non idonei a incidere né a modificare per consuetudine o desuetudine sulle clausole contrattuali redatte per iscritto.

Art.15) DIVIETO DI CESSIONE E SUBCOMODATO

- 1) È fatto espresso divieto al Comodatario di cedere a terzi a qualsiasi titolo, anche parziale, il godimento dei locali senza il consenso scritto del Comodante;
- 2) in caso di sub comodato o di cessione non autorizzati, il comodato sarà revocato.

Art. 16) RISOLUZIONE

Il mancato rispetto da parte del Comodatario degli obblighi assunti con la presente convenzione comporterà la sua immediata risoluzione e l'immediata restituzione dei locali, oltre al risarcimento del danno.

Art. 17) REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione ai sensi del DPR 131/1986 s.m.i., la quale verrà effettuata dal Comodatario e le relative spese sostenute dal Comodatario.

Art. 18) ELEZIONE DI DOMICILIO PER COMUNICAZIONI

- 1) Per le finalità di cui ai punti che precedono e per qualsiasi incombenza di legge le parti eleggono domicilio rispettivamente:
il Comodante presso la propria sede legale, il Comodatario presso la sua sede sita in _____ ;

Art. 19) RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme di contabilità pubblica, del Codice Civile e altre Leggi vigenti in materia di comodato in quanto compatibili e applicabili.

Art. 20) FORO COMPETENTE

Le parti convengono che in caso di controversia è competente a conoscere la causa il Tribunale del Foro di Vicenza.


Art. 21) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) Le parti si danno reciprocamente atto che, ai fini della sottoscrizione e gestione amministrativo-contabile del presente contratto, ciascuna parte potrà comunicare all'altra parte informazioni che costituiscono dati personali ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali ("Dati Personali"). Ciascuna parte si impegna, in qualità di autonomo titolare, a effettuare il trattamento dei dati personali, nel rispetto della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018), esclusivamente per finalità correlate alla gestione ed esecuzione del presente contratto ovvero per l'adempimento di obblighi di legge. I dati personali verranno conservati da ciascuna parte per il tempo strettamente necessario per tali finalità e quindi non oltre la durata del presente contratto ovvero, successivamente, esclusivamente per specifiche finalità ai sensi di legge (a titolo esemplificativo, ma non tassativo, gli obblighi di tenuta delle scritture contabili per 10 anni).

Letto, confermato e sottoscritto.

AZIENDA ULSS7 PEDEMONTANA - Dott. Carlo Bramezza – firmato digitalmente (artt. 20, 21 e 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii)

ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SCHIO – Comitato di Schio – Sig. _____ - firmato digitalmente (artt. 20, 21 e 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii)



387.20 mq Totali

66.10 mq DEP.

CAVEDIO

CASA DELLA COMUNITA'
VIA DE LELLIS SCHIO - Area C.R.I.
PIANTA PIANO TERRA
SCALA 1:150

INGRESSO

Portineria

W.C.

DUSSMANN

DEP.

STER.

VETERINARI

ANTI SEGR.

W.C.

INGRESSO

STUDIO

W.C.

W.C.

CAVEDIO

EX CAMERA
CALDA

AUTORIMESSA
AMBULANZE
CRI
95.10 mq

CAVEDIO

